



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
SERVIZIO ASSOCIATO di POLIZIA LOCALE  
CARSOLI- ORICOLA - PERETO - ROCCA di BOTTE  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



**N° 95/16**

**SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA**  
Resp. Com.te POLIZIA LOCALE Stefano Zazza Tel. 0863-908319

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**Premesso** che si rende necessario dover eseguire dei lavori di rifacimento del marciapiede sul lato sinistro di Via dei Marsi (direzione Colli di M.Bove),

**Valutata** la conformazione della via e considerata la tipologia dei lavori, al fine di garantire all'impresa incaricata i giusti spazi di cantiere e le condizioni per operare in sicurezza, consentendo contemporaneamente la libera circolazione dei pedoni e dei veicoli in ambo i sensi di marcia;

**Si ritiene** di limitare la sosta lungo Via dei Marsi, in rapporto all'avanzamento dei lavori e alla conseguente area di cantiere, istituendo sul lato sinistro-direzione Colli di Monte Bove, il divieto di sosta;

**Visto** l'art.107 del Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Visti** gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada";

**Visto** il Regolamento di Esecuzione al C.d.S. - D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

## ORDINA

**A PARTIRE DALLE ORE 08:00 DEL 13.05.2016 E SINO ALLA FINE DEI LAVORI**

### IL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI

**NEI PRIMI 400 METRI DI VIA DEI MARSII- LATO SINISTRO (DIREZIONE COLLI DI MONTE BOVE)**

### DISPONE CHE

- Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto;
- Il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose al termine del periodo di divieto;
- Vengono fatte salve ulteriori autorizzazioni con prescrizioni tecniche da rilasciarsi da parte degli Uffici competenti in materia e comunque fatti salvi interessi di terzi;
- I responsabili della Ditta, adottino a propria cura e spesa, tutti gli accorgimenti necessari per l'adempimento di tale Ordinanza e per la sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo all'installazione di segnaletica stradale ben visibile almeno 48 ore prima dell'intervento.

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 11.05.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Com. Stefano Zazza)